

# **BGE 96 III 1**

Bundesgericht (BGE), 1970-01-16, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bge\\_96 III 1](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bge_96_III_1)

FR: ATF 96 III 1

IT: DTF 96 III 1

## **Regeste**

Regeste 1. Der Rekurrent kann die Beweiswürdigung der kantonalen Aufsichtsbehörde nicht beanstanden (Erw. 1). 2. Wenn ein von mehreren Gläubigern betriebener Schuldner an das Betreibungsamt eine Zahlung leistet mit der genauen Weisung, sie einem bestimmten Gläubiger zukommen zu lassen, so hat sich das Betreibungsamt an diesen Willen zu halten (Erw. 2).

## **Erwägungen**

### **E. 1**

L'Autorità cantonale di vigilanza ha accertato che la signora Hilda Dietrich, la quale agiva per conto del debitore, ha invitato l'Ufficio di esecuzione di Lugano a girare all'avv. Dotta tutti gli importi versati. Questa constatazione, che poggia su di un apprezzamento delle prove, è vincolante per il Tribunale federale (v. art. 63 cpv. 2, cui rinvia l' art. 81 OG ). Le critiche volte dalla ricorrente a questo riguardo sono pertanto irricevibili. BGE 96 III 1 S. 3

### **E. 2**

La ricorrente rimprovera in definitiva alla precedente istanza di aver fatto beneficiare il solo avv. Dotta degli acconti versati dal debitore. Simile censura è però infondata. Risulta in modo incontestabile che quest'ultimo ha inteso eseguire i versamenti a favore del citato creditore. Ora, secondo giurisprudenza e dottrina, quando un debitore escusso da più creditori effettua un versamento all'Ufficio con il preciso invito di girarlo ad un determinato creditore, l'Ufficio deve attenersi a questa volontà (JAEGGER-DAENIKER, Praxis, Art. 12 N. 1 e riferimenti; JOOS, Handbuch, p. 97). Il citato modo di procedere, lungi dall'essere errato, corrisponde del resto alla disposizione dell'art. 86 cpv. 1 CO, secondo cui chi ha più debiti verso la stessa persona ha diritto di dichiarare, all'atto del pagamento, quale sia il debito che intende soddisfare. La ricorrente obietta che la presente fattispecie rivelerebbe un indebito favoreggiamento dell'avv. Dotta a scapito degli altri creditori. Il quesito di sapere se siano adempiuti in concreto i requisiti per una impugnazione del modo di procedere di Bensegger non può porsi tuttavia in questa procedura. Del resto, non è per nulla accertato che la ricorrente abbia subito o stia per subire un danno come conseguenza del censurato modo di procedere. La ricorrente afferma poi che la domanda di vendita presentata da un creditore ha efficacia nei confronti di tutti i creditori appartenenti al medesimo gruppo. Questa allegazione, per quanto esatta (v. art. 117 LEF, RU 59 III 57), è irrilevante nella fattispecie. In effetti, fino al 21 agosto 1969 non era stato indetto alcun incanto dei beni pignorati, di guisa che non poteva, almeno sino a quella data, esistere alcun ricavo da ripartire tra i creditori (RU 59 III 57). Infine, non va dimenticato che al debitore non era stata accordata alcuna dilazione nel pagamento ai sensi dell'art. 123 LEF. Comunque, se anche una siffatta misura fosse stata concessa, i singoli acconti versati dal debitore e destinati a differire l'incanto, avrebbero dovuto essere computati per il soddisfacimento di

quel creditore che aveva domandato la vendita (JAEGER, Commentario, Art. 123 N. 2 e Art. 144 N. 2).

**E. 3**

e 4. - ... Dispositiv Il Tribunale federale pronuncia: Il ricorso è respinto.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.